



PROGETTO DI LEGGE  
**"DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI"**

Art. 1 (*Contratto di noleggio*)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme della presente legge si considera noleggio il contratto attraverso il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo a mettere a disposizione dell'altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.
2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di durata inferiore o uguale a trenta giorni.
3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di durata superiore a trenta giorni.
4. I contratti di noleggio devono avere forma scritta anche in formato digitale.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. L'operatore economico che esercita l'attività di noleggio di veicoli senza conducente può concedere in subnoleggio il veicolo a sua volta noleggiato esclusivamente ad operatore economico sammarinese esercitante l'attività di autonoleggio.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria.

Art.2

*(Contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti)*

1. I canoni dei contratti di noleggio a lungo termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10 per cento.
2. I canoni dei contratti di noleggio a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti, quando i mezzi di trasporto sono utilizzati all'interno del territorio dello Stato, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 10 per cento.

*Con l'atto...*  
*Carlo...*

*[Signature]*

*[Signature]* (Dnc)



**Art. 3**

*(Contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino)*

1. Qualora il servizio di noleggio a breve o lungo termine a favore di persona fisica residente sia assoggettato ad obblighi fiscali, l'operatore economico estero è tenuto all'assolvimento degli stessi attraverso le forme previste dall'articolo 19 della Legge 25 ottobre 2022 n. 148.

**Art. 4**

*(Veicoli oggetto di noleggio)*

1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di veicoli a motore:
  - a) motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri;
  - b) autocaravan.
2. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell'ambito della presente normativa.

**Art. 5**

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Il noleggiante deve stipulare il contratto di noleggio in forma digitale attraverso il portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Nelle more dell'implementazione del portale il noleggiante deve pubblicare i dati del contratto entro il giorno successivo alla stipula nell'apposita sezione del sito internet predisposto dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. L'elenco delle informazioni richieste da inserire nel sito internet sono indicate da circolare e/o regolamento emanato dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Ogni operatore esercitante l'attività di autonoleggio deve richiedere l'operatività in tale sito all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. Il sito internet e il portale sono a disposizione delle Autorità e/o uffici competenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte degli operatori.
2. I contratti di noleggio devono essere conservati dall'operatore economico per almeno cinque anni dalla loro scadenza anche in formato digitale.
3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante.
4. I Corpi di Polizia e l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti comunicano altresì alla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche ogni violazione delle norme di cui alla presente legge di cui vengono a conoscenza.

*Corletto Andrea*

*Crespo Paolo*

*(M)*



5. L'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.

6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche.

**Art. 6**

*(Disposizioni per il rilascio di licenze di noleggio)*

1. Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente è subordinato, inoltre, alle seguenti disposizioni:

a) la sede dell'attività deve avere quali requisiti, locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa e comunque dotati di idonea conformità edilizia;

b) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una idonea rimessa all'interno del territorio della Repubblica di San Marino fatte salve ragioni di manutenzione o altre necessità documentate. I veicoli a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio e non sono presenti in territorio per ragioni di manutenzione o altre necessità documentate, devono essere segnalati nel portale messo a disposizione dall'Ufficio Registro Automezzi.

**Art. 7**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l'inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dalla presente legge è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa, applicata dalla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00, in ragione della gravità dell'infrazione.

2. In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità dell'infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da quindici giorni a sei mesi, disposta dalla Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche; è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

**Art. 8**

*(Norme transitorie)*

1. Ai contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di operatori economici residenti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge non sarà applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Ai contratti di noleggio a lungo e a breve termine di operatori economici esteri a favore di persone fisiche residenti stipulati anteriormente all'entrata

Carletto Adami  
Dario Fedi



in vigore della presente legge qualora il servizio sia assoggettato all'imposta complementare sui servizi non sarà applicata l'imposta di cui all'articolo 3 comma 1.

**Art. 9**  
**(Abrogazione)**

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 e successive modifiche e il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.108, senza reviviscenza delle norme dagli stessi abrogate.

**Art. 10**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Signature 1]* (Dane)  
*[Signature 2]*  
*[Signature 3]*  
*[Signature 4]*  
*[Signature 5]*